

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
M A L E' (TN)



Comunità della
VALLE DI SOLE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' N. 4

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventotto** del mese di
marzo alle ore **18.00**, nella sala riunioni, convocata dal Presidente, si è riunita il Consiglio della Comunità della Valle di Sole con la presenza di:

CONSIGLIERI	<i>presente</i>	<i>assente giustificato</i>	<i>assente ingiustificato</i>
Cicolini Lorenzo		x	
Fantelli Alessandro	x		
Malanotti Mariapia		x	
Paganini Bruno		x	
Pangrazzi Ennio	x		
Panizza Anna	x		
Pedergnana Luciana	x		
Pretti Mauro	x		
Redolfi Giacomo	x		
Redolfi Guido	x		
Ricci Laura	x		
Ruatti Marino		x	
Tevini Ivan	x		

Assiste il Segretario della Comunità dott.ssa Farina Silvia.

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio della Comunità a deliberare sull'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SUL DIRITTO DI ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO SEMPLICE E CIVICO GENERALIZZATO.

IL CONSIGLIO DI COMUNITA'

Il Relatore comunica quanto segue.

Il D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 (*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*) ha modificato ed integrato il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 (c.d. decreto trasparenza) con particolare riguardo al diritto di *“accesso civico”*.

Nello specifico, accanto alla preesistente tipologia dell’accesso civico c.d. *“semplice”*, è stata introdotta la nuova tipologia dell’accesso civico c.d. *“generalizzato”*. In particolare, con le novità previste dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 è stato introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d. *“FOIA – Freedom of information act”*) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare.

L’accesso civico semplice e quello generalizzato possono, in sintesi, definirsi come diritti a titolarità diffusa, potendo essere esercitati da *“chiunque”* e non essendo sottoposti ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. La relativa istanza, inoltre, *“non richiede motivazione”*.

L’accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del decreto trasparenza) si riferisce a documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla omessa pubblicazione degli stessi, sovrapponendo al dovere di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni il diritto del privato di accedere a documenti, informazioni e dati interessati dall’inadempienza.

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del decreto trasparenza) ha come finalità quella di *“favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”*. Tale finalità comporta che *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione”*. Si tratta, quindi, di una forma di accesso che si configura come autonoma da obblighi di pubblicazione e come espressione di una libertà che incontra quali unici limiti, da un lato, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 5 bis del decreto trasparenza e, dall’altro, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (comma 3 del citato art. 5 bis).

La L.R. 15.12.2016 n. 16, nel modificare la precedente L.R. 29.10.2014 n. 10 (*“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale”*), ha operato l’adeguamento della normativa regionale in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni alle novità introdotte dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97.

La suddetta legge regionale ha previsto, all’art. 2, l’adeguamento da parte degli enti interessati alle novità introdotte entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima legge, e segnatamente entro il termine del 16 giugno 2017. La stessa ha, peraltro, individuato l’ambito oggettivo dell’istituto dell’accesso civico generalizzato nei soli documenti amministrativi (e non anche nei dati) detenuti dall’amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per i quali è previsto l’obbligo di pubblicazione. La ragione di tale scelta da parte del legislatore regionale discende dalla *“necessità di salvaguardare l’efficiente e razionale andamento dell’azione amministrativa, soprattutto negli enti locali di modeste dimensioni che caratterizzano il territorio regionale”* (si veda circolare di data 09.01.2017 della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, Ripartizione II, Affari istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza).

È da evidenziare che l'accesso civico semplice e quello generalizzato devono essere tenuti distinti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti della L. 07.08.1990 n. 241 (c.d. **accesso documentale**). La finalità dell'accesso documentale, infatti, è quella di mettere i soggetti interessati nella condizione di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Nella relativa istanza il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *“interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”*. In funzione di tale interesse l'istanza di accesso documentale deve essere opportunamente motivata.

L'accesso agli atti *ex lege* 241/1990 continua a sussistere, parallelamente all'accesso civico semplice e a quello generalizzato, operando sulla base di norme e presupposti diversi. Le Linee Guida adottate dall'ANAC in tema di accesso civico generalizzato (determinazione n. 1309 di data 28.12.2016) precisano che, mentre nell'accesso agli atti *ex lege* 241/1990 *“la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti”*, nel caso dell'accesso civico generalizzato *“le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni”*. Precisano, altresì, che *“la conoscibilità generalizzata degli atti diviene la regola, temperata solo dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi (pubblici o privati) che possono essere lesi/pregiudicati dalla rivelazione di certe informazioni”*. Ne consegue – secondo l'ANAC – che *“vi saranno dunque ipotesi residuali in cui sarà possibile, ove titolari di una situazione giuridica qualificata, accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l'accesso generalizzato”*.

Valutato il carattere innovativo della disciplina in tema di accesso civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, le menzionate Linee Guida suggeriscono alle pubbliche amministrazioni tenute all'applicazione del decreto trasparenza di procedere all'adozione, anche nella forma di un regolamento, di una disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso sopra descritte.

Tale disciplina dovrebbe, quindi, contenere:

- a) una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
- b) una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico c.d. *“semplice”*, connesso agli obblighi di trasparenza (sezione *“Amministrazione trasparente”*);
- c) una sezione dedicata all'accesso civico c.d. *“generalizzato”*.

Il Consorzio dei Comuni Trentini – conformemente al suggerimento contenuto nelle Linee Guida sopra richiamate – ha predisposto uno schema di regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato che disciplina le predette tipologie di accesso e che, al fine di regolamentare in maniera organica la materia, contempla anche norme in materia di procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso,

Udita la relazione di cui sopra.

Valutata l'opportunità di procedere all'adozione di un unico regolamento in materia di diritto di accesso nelle sue diverse espressioni – vale a dire accesso documentale *ex lege* 241/1990, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato – al fine di poter disporre di una disciplina organica e sistematica nella suddetta materia, ivi compreso il procedimento amministrativo.

Evidenziato come una disciplina organica e sistematica in una materia complessa e delicata come quella in oggetto possa costituire un valido ausilio, non solo per le strutture amministrative dell'ente chiamate a valutare le istanze di accesso, ma anche e soprattutto per gli stessi cittadini nei loro rapporti con l'ente e con la relativa attività amministrativa.

Accertato che il servizio segreteria, organizzazione ed affari generali ha provveduto ad elaborare, sulla base dello schema messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni Trentini, una proposta di regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato.

Esaminata la suddetta proposta di regolamento – che si compone di n. 27 articoli e che viene allegata alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale – e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità perseguite in merito dalla Amministrazione della Comunità della Valle di Sole.

Accertata la propria competenza all'adozione della presente proposta di deliberazione ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 16, comma 1, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. e dell'art. 21, comma 2, lettera c), dello statuto della Comunità della Valle di Sole.

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio segreteria, organizzazione ed affari generali sotto il profilo della regolarità tecnica, così come previsto dall'art. 81 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L;

Dato atto che non è necessario il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 23.10.1998 n. 10 in quanto il presente atto non ha riflessi contabili;

Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm.

Visto il D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 e ss. mm., ed in particolare gli artt. 5 e 5 bis.

Vista la L.R. 29.10.2014 n. 10 e ss. mm., ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera 0a).

Vista la L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss. mm.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto lo Statuto della Comunità;

Con votazione, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori Fantelli Alessandro e Pedernana Luciana designati ad inizio seduta, che dà il seguente risultato: n. 10 voti favorevoli e n. 0 astenuti, n. 0 contrari espressi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato, il quale si compone di n. 27 articoli e viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre l'abrogazione dei regolamenti precedentemente adottati in materia di diritto di accesso e di procedimento amministrativo;
3. di demandare al segretario generale, nella sua qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cura dei conseguenti adempimenti relativamente alla gestione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'ente;
4. di pubblicare copia della presente deliberazione all'albo telematico dell'ente;

5. di dichiarare il presente atto esecutivo a **pubblicazione avvenuta**, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione al Comitato Esecutivo della Comunità, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;

ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Silvia Farina -

IL PRESIDENTE
- Guido Redolfi -

Visto e prenotato l'impegno all'intervento _____ // _____ del bilancio 2018.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
DI RAGIONERIA E FINANZA
- Arrigo Daprà -

Il presente verbale è stato pubblicato all'albo della Comunità il giorno **30.03.2018** per rimanervi 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Silvia Farina -

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m.

Addì _____

IL SEGRETARIO
- dott.ssa Silvia Farina -

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Malè _____

IL SEGRETARIO